


**INPS**



**DETERMINAZIONE N. 23 del 17 APR. 2019**

**OGGETTO:** Convenzione tra l'INPS e la Regione Calabria per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politiche attive "Dote lavoro e Inclusione attiva".

**L'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione  
(ex D.I.14/03/2019)**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 e in particolare l'art. 25, comma 2, che prevede che *"In fase di prima attuazione...nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto"*;

**Visto** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale - nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3, commi 3 e 5, del d.lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la legge 28 marzo 2019, n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge n. 4/2019;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il Programma Operativo Regionale Calabria per il sostegno del FESR e del FSE 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 7227 finale del 20.10.2015, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 501 del 1° dicembre 2015;

**Visto** il Decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 12951 del 22/11/2017, pubblicato sul BURC Parte III n. 121 del 27/11/2017 con cui è stato approvato - in attuazione del Piano di inclusione attiva già approvato - un Avviso pubblico, finalizzato a sostenere l'inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di Politiche attive quali la "Dote Lavoro", che prevede l'erogazione di un contributo economico finalizzato a remunerare le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione;

**Atteso** che per l'attuazione di detti interventi, la Regione Calabria ha richiesto la collaborazione dell'INPS ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, in considerazione anche delle competenze dell'Istituto in materia di erogazione di incentivi e strumenti a sostegno del reddito nell'ottica di garantire l'effettività dei diritti di protezione sociale dei cittadini;

**Posto** che nella convenzione sono stati definiti i reciproci impegni delle Parti con riferimento all'erogazione a titolo oneroso, da parte dell'INPS, per conto della Regione, dell'importo per l'intervento di politica attiva del lavoro finanziato con le risorse di cui al Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 2189 del 19.03.2018, accertato e individuato con Decreto Dirigenziale

Regione Calabria n. 7629 del 17/07/2018, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione come destinatari delle citate misure;

**Preso atto** che in particolare le misure vengono erogate da INPS, fino alla concorrenza massima complessiva di euro 14.398.876,19, previo trasferimento sulla contabilità speciale di Tesoreria dell'INPS Direzione Regionale Calabria delle relative risorse economiche necessarie a coprire anche il rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento con riferimento ad una platea di destinatari stimata in circa 12.500;

**Preso atto** che l'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi trasferiti, entro 30 giorni dalla ricezione degli appositi elenchi, se compilati secondo le specifiche tecniche richieste, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario e non assumendo responsabilità alcuna relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione;

**Preso atto** che l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, provvederà ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente, per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi e che opererà, all'atto del pagamento, le ritenute Irpef come previsto ex art. 24 del DPR n. 600/73 e le detrazioni fiscali relative al periodo;

**Atteso che** la Regione riconoscerà all'INPS € 4,71 esente IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso per l'erogazione del servizio e che, a tal riguardo, sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte della Direzione Regionale Calabria dell'INPS;

**Preso atto** che il rimborso di cui sopra sarà imputato sul capitolo di bilancio dell'Istituto 3E1307004 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari;

**Preso atto** che gli eventuali ricorsi amministrativi, derivanti dall'attuazione della convenzione, sono di competenza esclusiva della Regione la quale è anche l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva per le eventuali controversie giudiziarie, volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità;

**Atteso** che la durata della convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2020 e che l'Inps potrà procedere nei pagamenti anche oltre la data di scadenza per l'erogazione delle misure ai soggetti individuati dalla

Regione i cui nominativi siano stati trasmessi all'INPS entro i termini di vigenza del testo negoziale;

**Visto** il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi degli artt. 35, paragrafo 2 e 39, paragrafo 1, lett. c del Regolamento Europeo 679/2016;

**Vista** la relazione predisposta dal Direttore Generale;

**Su proposta** del Direttore generale,

#### **DETERMINA**

di adottare la Convenzione tra l'INPS e la Regione Calabria per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politiche attive "Dote lavoro e Inclusione attiva", secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore regionale Inps Calabria sottoscriverà digitalmente la convenzione, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell'Istituto.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale

## CONVENZIONE

**per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politiche attive "Dote lavoro e Inclusione attiva"**

**Tra**

**l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (di seguito INPS), CF 80078750587, rappresentato dal Direttore della Direzione Regionale Calabria dott. Diego De Felice, giusta determinazione n ..... del.....

**e**

la **Regione Calabria** (di seguito Regione) CF 80002770792, rappresentata dal dott. Fortunato Varone Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione Calabria a seguito del Decreto della Giunta.....

Congiuntamente indicati "le Parti"

### **PREMESSO:**

- Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1303/2013;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alle caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- Il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 7227 finale del 20.10.2015;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del Programma Operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario";

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR FSE 2014-2020";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- La Legge Regionale n. 23 del 26 novembre 2003, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria" (in attuazione della legge n. 328/2000);
- La Deliberazione di Giunta Regionale n.243 del 29 giugno 2016 "Approvazione Piano regionale per le Politiche Attive del Lavoro";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 449 del 16 novembre 2016 sulla Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali in attuazione della L.R. n. 23/2003;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 30 dicembre 2016 recante Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione finanziaria della Regione Calabria 2016-2018;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il "Piano Inclusione attiva" della Regione Calabria;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 con la quale sono state approvate "Le linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR FSE 2014-2020";
- La Deliberazione di Giunta Regionale n.172 del 27 aprile 2017 di "Approvazione della nuova disciplina regionale di accreditamento Servizi per il lavoro nella Regione Calabria" che modifica la D.G.R. n. 242/2016;

#### **VISTO:**

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU n.205 del 4-9-2018, in vigore dal 19 settembre 2018;
- il provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto ""Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

## **ATTESO CHE**

la Regione Calabria in coerenza con l'Asse 8 "Promozione dell'Occupazione Sostenibile e di Qualità" e l'Asse 10 "Inclusione sociale" del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020, intende perseguire:

- l'Obiettivo Specifico 8.2 "Aumentare l'Occupazione femminile";
- l'Obiettivo Specifico 8.5 "Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata";
- l'Obiettivo 8.6 "Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazione di crisi (settoriali e di grandi aziende)";
- l'Obiettivo Specifico 9.2 "Favorire l'incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili";

con il Decreto n. 12951 del 22/11/2017, pubblicato sul BURC Parte III n. 121 del 27/11/2017, è stato approvato un Avviso pubblico, in attuazione del Piano di Inclusione attiva (DGR n. 25 del 31.01.2017) finalizzato a sostenere l'inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati, delle persone con disabilità e maggiormente vulnerabili attraverso un'offerta personalizzata di strumenti di Politiche attive quali la "Dote Lavoro" che prevede l'erogazione di un contributo economico finalizzato a remunerare le attività e i servizi funzionali alle esigenze di inserimento lavorativo e/o qualificazione;

la Regione Calabria assume, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 47/2011, l'onere finanziario derivante dal decreto Dirigenziale n.2189 del 19.03.2018 che trova copertura finanziaria sulla dotazione finanziaria dell'Asse 8 e sulla dotazione finanziaria dell'Asse 10 del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;

la Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. 7629 del 17/07/2018, ha accertato ed individuato le somme da destinare alle azioni di politiche attive del lavoro, tra le quali quelle oggetto della presente convenzione, pari a euro 14.398.876,19, in coerenza con la quantificazione delle risorse disponibili di cui al punto precedente, con l'indicazione che le stesse saranno finalizzate all'erogazione delle prestazioni di politica attiva comunicate con apposita nota al Direttore regionale dell'Istituto;

dette misure di politica attiva si collocano nell'ambito dei programmi e degli interventi di interesse pubblico riconducibili all'insieme delle Politiche del lavoro attuate a livello nazionale;

## **LE PARTI CONCORDANO:**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e finalità della convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione, l'importo per l'intervento di politica attiva del lavoro finanziato con le risorse pari a euro 14.398.876,19 di cui al DD n. 2189 del 19.03.2018, accertate e individuate con DD n. 7629 del 17/07/2018, in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione come destinatari delle citate misure.

2. In particolare le misure che vengono erogate da INPS, fino alla concorrenza massima complessiva di euro 14.398.876,19, su indicazione della Regione sono riferite all'attuazione:

- "Dote Lavoro", a valere sull'Asse 8 per interventi di politica a favore di

disoccupati ed inoccupati come individuati del DD n. 2189 del 19.03.2018;

- "Dote lavoro-inclusione attiva", a valere sull'Asse 10 per interventi di politica attiva a favore di persone con disabilità e maggiormente vulnerabili come specificato nel DD n. 2189 del 19.03.2018.

3. L'attività di erogazione dell'importo legato a tali misure viene affidata all'INPS, previo invio dell'elenco dei beneficiari individuati e previo trasferimento delle risorse necessarie ad esclusivo carico della Regione Calabria.

## **Articolo 2 Adempimenti delle Parti**

1. La Regione individua, previa istruttoria dei requisiti dalla stessa stabiliti, i beneficiari dell'azione di politica attiva e comunica all'INPS l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruirne, e gli altri dati necessari per l'erogazione degli importi in argomento, nei limiti delle risorse indicate in premessa e accreditate all'Istituto a tal fine, con modalità telematiche. I dati necessari per i pagamenti, di cui la Regione, in ogni caso, si assume l'onere di controllare la correttezza e completezza, devono essere almeno comprensivi dei seguenti dati:

- Codice fiscale
- Nome
- Cognome
- Data di nascita
- Luogo di nascita
- Comune di residenza
- CAP
- Codice IBAN
- Importo e tipologia dell'azione di politica attiva spettante a ciascun beneficiario e relativo periodo di riferimento
- Numero di giornate di svolgimento dell'attività.

2. L'INPS, in qualità di ente pagatore, si impegna ad effettuare le disposizioni di pagamento inviate dalla Regione, nei limiti degli importi trasferiti, entro 30 giorni dalla ricezione degli appositi elenchi, se compilati secondo le specifiche richieste, verificando la sola esistenza in vita del beneficiario, non assumendosi responsabilità alcuna relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione. Si precisa, inoltre, che l'Istituto non svolgerà attività di recupero degli eventuali indebiti, né assumerà responsabilità alcuna in presenza di contenzioso amministrativo o giudiziario.

3. Eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione non conforme nei dati e nelle modalità, a quanto stabilito dall'Istituto e comunicato alla Regione, non potranno essere imputati all'Istituto.

4. Resta escluso, per l'Istituto, qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso.

## **Articolo 3**



### **Regime fiscale**

1. L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, provvede ad applicare il regime fiscale stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di prestazione erogata, con il conseguente rilascio della Certificazione Unica dei redditi.
2. Premesso che le indennità a persone fisiche, a qualunque titolo erogate, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, l'INPS in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad operare, all'atto del pagamento, le ritenute Irpef come previsto dall'ex art. 24 del DPR n. 600/73 e ad applicare le detrazioni fiscali relative al periodo.

### **Art. 4**

#### **Provvista finanziaria**

1. La Regione accrediterà preventivamente presso l'INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale Calabria (IBAN IT21 X030 6904 4410 9843 6161 156) le provviste finanziarie necessarie per l'erogazione delle misure previste. Tali provviste saranno comprensive anche del rimborso, a favore dell'INPS, degli oneri sostenuti, per il servizio di pagamento, ai sensi del successivo articolo 6.
2. L'accredito preventivo delle somme destinate al finanziamento dell'indennità e dei rimborsi dovuti all'Istituto costituisce condizione senza la quale non potrà essere effettuato il pagamento di dette misure.
3. L'INPS provvederà a controllare la capienza delle risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie a copertura delle misure e dei rimborsi dovuti all'INPS.

### **Articolo 5**

#### **Monitoraggio e rendicontazione**

1. L'INPS si impegna a fornire alla Regione, mensilmente il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario ad attestare l'erogazione e l'accreditamento dell'importo in esame a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

### **Articolo 6**

#### **Rimborso oneri**

1. La Regione riconosce all'INPS 4,71 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; per detto importo, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte dell'INPS, emessa a cura dell'INPS Direzione Regionale Calabria.
2. La Direzione Regionale Calabria INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la conseguente fatturazione elettronica alla Regione.
3. All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle di pagamento di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973 trattandosi di pagamenti tra pubbliche amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018.
4. In caso di pignoramento del credito da parte dell'Agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell'INPS non soddisfatto per la parte

oggetto di pignoramento.

## **Articolo 7**

### **Responsabilità delle Parti e contenzioso**

1. E' demandata all'esclusiva responsabilità della Regione l'individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all'articolo 1, nonché dei relativi dati necessari per il pagamento indicati nell'art. 2.
2. Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione. Il recupero degli importi corrisposti indebitamente sarà a cura della Regione.
3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Regione nell'accredito della somma occorrente per il pagamento delle misure.
4. Gli eventuali ricorsi amministrativi derivanti dall'attuazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della Regione.
5. Per le eventuali controversie giudiziarie volte ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di cui alla presente convenzione, la Regione è l'unico soggetto titolare della legittimazione passiva.

## **Articolo 8**

### **Referenti della convenzione**

1. Con successive note le Parti individuano i referenti per l'attuazione della presente convenzione e gli indirizzi PEC per le comunicazioni istituzionali.

## **Articolo 9**

### **Trattamento dati personali**

1. Per i servizi della Regione resi da INPS, Titolare del trattamento dei dati è la Regione medesima che, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, nomina INPS quale "Responsabile del trattamento", come da allegato Atto di nomina (Allegato 1).
2. Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile del trattamento designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare (Regione) – a partire da quelle contenute nello stesso nell'Atto di nomina e, successivamente, di quanto a tal fine indicato dal Titolare - delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne le modalità con cui effettuare le operazioni affidate, la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante.
3. INPS, in qualità di Responsabile del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Accordo nell'ambito delle condizioni di liceità richiamate a fondamento dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento UE, i dati dovranno essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.

5. E' fatto divieto ad INPS di utilizzare i dati per scopi diversi da quelli previsti dal presente Accordo, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza delle persone. L'INPS assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

6. In conformità a quanto al precedente comma, l'INPS avrà cura di designare i propri operatori quali "Persone autorizzate".

7. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", impartisce precise e dettagliate istruzioni alle "Persone autorizzate" e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

8. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", a norma dell'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE, garantisce che le "Persone autorizzate" al trattamento dei dati siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

9. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", detiene un elenco nominativo aggiornato delle persone fisiche autorizzate, recante altresì l'indicazione dei trattamenti affidati e dei relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati.

10. L'INPS, in qualità di "Responsabile del trattamento", è autorizzato a ricorrere ad altro Responsabile per il trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del Regolamento UE.

11. L'INPS procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

12. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679 e dal Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 dell'Autorità Garante.

## **Articolo 10**

### **Durata**

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31.12.2020.

2. L'INPS comunque potrà procedere anche oltre la data di cui al comma 1 del presente articolo a completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione.

REGIONE CALABRIA

INPS

## **Allegato 1**

**ATTO GIURIDICO DI NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI: COMPITI E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO**

## **Atto di Nomina quale Responsabile del Trattamento**

La Regione Calabria – rappresentata da ....., (di seguito, per brevità, solo la Regione)

### **VISTO**

- Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

### **CONSIDERATO**

- che l'art. 4, paragrafo 1, numero 8, del Regolamento UE definisce il «Responsabile del trattamento» come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- il considerando numero 81 del Regolamento UE che prevede che *"Per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento riguardo al trattamento che il responsabile del trattamento deve eseguire per conto del titolare del trattamento, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del presente regolamento, anche per la sicurezza del trattamento..... L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile del trattamento dovrebbe essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, in cui siano stipulati la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del responsabile del trattamento nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato.....Dopo il completamento del trattamento per conto del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento dovrebbe, a scelta del titolare del trattamento, restituire o cancellare i dati personali salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento prescriva la conservazione dei dati personali"*.
- che l'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento UE stabilisce che *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino*

*garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";*

- che l'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento UE stabilisce che " *I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento*";
- che l'art. 28, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE stabilisce che, nell'ambito del contratto o da altro atto giuridico a norma del punto precedente, sia previsto, in particolare, che il Responsabile " *garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza*";
- che l'art. 9 del Regolamento UE definisce "categorie particolari di dati personali" i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

#### **PREMESSO**

- che la Regione, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE, è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della convenzione tra la Regione Calabria e l'INPS per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politica attiva "Dote lavoro e Inclusione attiva";
- che per l'espletamento dei servizi oggetto della convenzione, il Titolare intende nominare INPS, Responsabile per il trattamento dei dati personali;
- che INPS rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono garanzie sufficienti del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- che INPS, in qualità di responsabile designato, tratterà i dati personali, anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, oggetto della convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, la Regione , in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla convenzione sopra citata (di seguito, per brevità, solo il "Titolare"),

## **DESIGNA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE, l'INPS, quale "Responsabile del trattamento" (di seguito, per brevità, solo il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione per l'erogazione degli importi relativi all'attuazione delle misure di politica attiva "Dote lavoro e Inclusione attiva".

INPS in persona del....., con la sottoscrizione del presente Atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Regolamento UE, dalla normativa nazionale in materia e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, solo il "Garante").

### **Disciplina dei trattamenti:**

#### **compiti e istruzioni per il Responsabile del trattamento**

##### **ART. 1**

#### **Compiti del Responsabile del trattamento**

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali - anche appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE - di cui all'art. 1 della Convenzione, esclusivamente per le finalità indicate nella medesima Convenzione.
- 1.2. Il Responsabile conferma la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione alle disposizioni contenute nel Regolamento UE ed assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Regolamento UE, nei limiti dei compiti che gli sono affidati.
- 1.3. Il Responsabile si vincola a comunicare al Titolare qualsiasi mutamento delle garanzie offerte o gli elementi di valutazione in ordine all'incertezza del mantenimento delle stesse, con riferimento all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, considerato che la sussistenza di tali garanzie è presupposto per la presente nomina a Responsabile e per il suo mantenimento.
- 1.4. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento sotto la sua diretta autorità non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, compresi anche quelli appartenenti alle "categorie particolari di dati personali" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, al di

fuori delle regole previste nella Convenzione e osserveranno, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE.

## **ART. 2.**

### **Modalità di espletamento dei compiti**

- 2.1 Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Regolamento UE - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle indicate nel presente Atto, nonché le ulteriori eventualmente contenute in successive comunicazioni che, a tale fine, gli saranno formalizzate dal Titolare.
- 2.2 Il Responsabile avrà particolare riguardo ad attenersi alle modalità indicate dal Titolare per effettuare le operazioni affidate, alla tutela della sicurezza dei dati oggetto del trattamento, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante.
- 2.3 Laddove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore, deve tempestivamente informare il Titolare per concordare eventuali ulteriori misure di protezione. In tali casi, comunque, il Responsabile adotterà tempestivamente ogni possibile e ragionevole misura di salvaguardia.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati idonee a garantirne la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la custodia in ogni fase del trattamento così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della convenzione. In tale ambito il Responsabile adotta un sistema di sicurezza, anche per l'identificazione ed autenticazione dei soggetti autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal trattamento in linea con le disposizioni di cui all'art. 32 del Regolamento UE.

## **ART. 3**

### **Persone autorizzate al trattamento**

- 3.1. Il Responsabile assicura che il trattamento affidato sarà svolto esclusivamente da persone preventivamente autorizzate. Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati quali "Persone autorizzate", scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori, che operano sotto la sua diretta autorità, quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee indicazioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di



apposite credenziali e uno specifico profilo di abilitazione e attraverso la definizione di regole e modelli di comportamento.

- 3.2 Il Responsabile indica precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate e, in tale ambito, provvede a richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati e sul corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti; in tale ambito, il Responsabile impegna le "Persone autorizzate" al trattamento alla riservatezza anche attraverso l'imposizione di un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 3.3 Il Responsabile deve provvedere, nell'ambito dei percorsi formativi predisposti per i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, alla specifica formazione sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali, specie con riguardo all'obbligo legale di riservatezza cui gli stessi sono soggetti.
- 3.4 Il Responsabile, in osservanza dell'art. 32, paragrafo 4, del Regolamento UE, assicura che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

#### **ART. 4**

##### **Controlli e tracciamento degli accessi**

- 4.1 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli, anche a campione, finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità delle operazioni di trattamento alla normativa di riferimento in materia. Qualora tali controlli implicino l'accesso ai locali del Responsabile, quest'ultimo si impegna a consentire l'accesso ai rappresentanti del Titolare, salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 4.2 Il Responsabile tiene traccia dell'accesso ai dati e delle operazioni svolte dalle "Persone autorizzate" e fornisce le evidenze al Titolare nel caso in cui quest'ultimo ne faccia richiesta.

#### **ART. 5**

##### **Registro dei trattamenti e nomina RPD**

- 5.1 Il Responsabile tiene il registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolto per conto del Titolare contenente gli elementi di cui all'art. 30, paragrafo 2, del Regolamento UE.
- 5.2 L'INPS, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento UE, ha designato, con determinazione n. 28 del 21 marzo 2018, il Responsabile della protezione dei dati, i cui estremi e dati di contatto sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto.

#### **ART. 6**

## **Comunicazione e diffusione dei dati**

- 6.1 Il Responsabile, al di fuori dei casi previsti da specifiche norme di legge, non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

### **ART. 7**

#### **Obblighi di collaborazione con il Titolare**

- 7.1 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti dell'interessato ricevuta ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 7.2 Il Responsabile, a norma dell'art. 33, paragrafo 2, del Regolamento, deve informare senza ritardo il Titolare, fornendo ogni informazione utile, in caso di violazione dei dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che il Responsabile medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.
- 7.3 Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni di cui dispone, deve assistere il Titolare nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, conformemente all'art. 28, paragrafo 3, lett. f) del Regolamento, deve assistere il Titolare nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

### **ART. 8**

#### **Ulteriori disposizioni**

- 8.1 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di "amministratori di sistema" in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli "amministratori di sistema" (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

### **ART. 9**

## **Disposizioni finali**

- 9.1 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.
- 9.2 Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine dell'erogazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 9.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il Titolare

INPS  
per accettazione dell'incarico